



Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

L'ordinanza del 31 ottobre 1947¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 34d cpv. 2 lett. b

² I contributi devono essere versati in ogni caso:

- b. sul salario determinante delle persone impiegate da produttori di danza e di teatro, orchestre, cori, produttori di supporti audio o audiovisivi, emittenti radiofoniche o televisive, mezzi di comunicazione digitali o a stampa, studi grafici, musei nonché da scuole del settore artistico.

Art. 41^{bis} cpv. 1 lett. g

¹ Devono pagare gli interessi di mora:

- g. le persone che dopo aver cessato la loro attività lucrativa indipendente realizzano un utile di liquidazione, a condizione che informino la cassa di compensazione entro la fine dell'anno civile seguente quello della realizzazione dell'utile, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

¹ RS 831.101

La presidente della Confederazione, Viola
Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi